

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 20 maggio 2015 in Ravenna, i signori:

- Nicola Aurier, nato a Parma il giorno 31 Marzo 1981 e residente a Parma, in via Galimberti, 16, RRANCL81C31G337M;
- Rebecca Andreini nata a Ravenna il giorno 28 Luglio 1985 e residente a Ravenna, in via Colonna, 9, NDRRCC85L68H199P;
- Michela Spreafico nata a Ravenna il giorno 22 Giugno 1984 e residente a Ravenna, in via Destra Canale Molinetto, 151, SPRMHL84H62H199H;
- Carlo Pezzi nato a Ravenna il 22 Agosto 1986 e residente a Ravenna, in via Corelli, 3, PZZCRL86R22A944Q;

tutti cittadini italiani dichiarano e convengono quanto segue:

1^*) E' costituita tra i suddetti signori una Associazione denominata: Associazione "Delfini Bizantini"

2^*) L'Associazione ha sede in Ravenna alla via Marc'Antonio Colonna n 9

3^*) L'Associazione ha durata illimitata.

4^*) L'Associazione è apertistica e non ha finalità di lucro.

5^*) L'Associazione ha lo scopo di:

- effettuare ricerca scientifica sul campo,
- ampliare e divulgare le conoscenze scientifiche sui cetacei e l'ecosistema marino in particolare del nord Adriatico,
- creare una banca dati utile al lavoro di istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private preposte allo studio, alla gestione ed alla conservazione delle risorse naturali,
- sensibilizzare le persone e le comunità (locali e non) ai problemi legati al mare, alla fauna marina e alle criticità ambientali in genere.

Al fine di perseguire suddette finalità l'associazione potrà: organizzare giornate di ricerca in mare, giornate a bordo di imbarcazioni a scopo dimostrativo; organizzare incontri tra soci o convegni aperti, partecipare a manifestazioni; organizzare: mostre, lezioni frontali; effettuare o affidare a terzi attività di pubblicazione scientifica e divulgativa; diffondere materiale audio e video, organizzare feste e serate per sensibilizzazione e raccolta fondi; attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.

6^*) L'Associazione sarà regolata dalle norme contenute nello "Statuto" composto di numero 27 (ventisette) articoli, che a questo atto si allega sotto la lettera "A", debitamente sottoscritto.


7^*) A comporre il Consiglio Direttivo per i primi 5 (cinque) anni, vengono nominati i signori:

Nicola Aurier, sopraddetto, Presidente; Rebecca Andreini, sopraddetta, Vice presidente, Michela Spreafico, sopraddetta, Cassiere, Carlo Pezzi, sopraddetto, Segretario.

8^*) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Seguono tutte le firme dei componenti dell'Associazione, con allegate le fotocopie delle Carte d'Identità.

Nicola Aurier



Rebecca Andreini



Michela Spreafico



Carlo Pezzi





AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 28/05/2015 al n. 1403
Serie 3 per Euro 200,00 duecento, 00

IL DIRETTORE TERRITORIALE
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. Stefano Zoni

Ass. Simon...



Allegato A STATUTO

TITOLO I: Disposizioni generali

- Art. 1. - E' costituita con sede legale a Ravenna una associazione culturale denominata Associazione "Delfini Bizantini".
- Art. 2. - L'associazione è un centro permanente di vita associativa e non persegue finalità di lucro; ed è apartitica.
- Art. 3. - La durata dell'associazione è indeterminata.
- Art. 4. - Lo scopo dell'associazione è di:

- effettuare ricerca scientifica sul campo,
- ampliare e divulgare le conoscenze scientifiche sui cetacei e l'ecosistema marino in particolare del nord Adriatico,
- creare una banca dati utile al lavoro di istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private preposte allo studio, alla gestione ed alla conservazione delle risorse naturali,
- sensibilizzare le persone e le comunità (locali e non) ai problemi legati al mare, alla fauna marina e alle criticità ambientali in genere.

Al fine di perseguire suddette finalità l'associazione potrà: organizzare giornate di ricerca in mare, giornate a bordo di imbarcazioni a scopo dimostrativo; organizzare incontri tra soci o convegni aperti, partecipare a manifestazioni; organizzare: mostre, lezioni frontali; effettuare o affidare a terzi attività di pubblicazione scientifica e divulgativa; diffondere materiale audio e video, organizzare feste e serate per sensibilizzazione e raccolta fondi; attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.

Art. 5. - Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 6. - La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

Art. 7. - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;

TITOLO II: I Soci

Art. 8. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa.

Art. 9. - Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali;
- 3) pagare la quota sociale.

Art. 10. - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.

Art. 11. - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale. In ogni caso in cui l'atteggiamento del socio possa ledere l'immagine della associazione.

c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.
d) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 12. - I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'associazione, ad usufruire dei beni della stessa, previa autorizzazione del consiglio direttivo e su richiesta agli organi competenti di visionare i verbali e i libri sociali. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

TITOLO III: L'assemblea dei soci

Art. 13. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 14. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 15. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio.

Art. 16. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 17. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

Art. 18. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presidente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO IV: Il consiglio direttivo

Art. 19. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 2 soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 20. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
- f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 21. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 22. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno metà dei consiglieri.

Art. 23. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

TITOLO V: Il patrimonio

Art. 24. - Le entrate dell'associazione sono costituite da:


- a) tasse di iscrizione;
- b) quote annuali di associazione;
- c) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
- d) contributi volontari, lasciti, donazioni.

Art. 25. - Prima del 31 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Art. 26 - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.

Art. 27. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Nicola Aurier



Rebecca Andreini



Michela Spreafico



Carlo Pezzi



